R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I R O M A

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Adolfo Ceccarini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59506/2019 R.G., trattenuta in decisione il 9.03.2023 e vertente

TRA

IPOMAGI S.R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Bonanni e Ugo Altomare che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura su foglio separato ex art. 83, 3° comma, c.p.c.;

- attrice -

E

ANAS S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli Avv.ti Laura Antonacci, Maria Pacifico e Alessandro Tabarini che la rappresentano e difendono,

anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e trascritto.

FATTO

La Ipomagi S.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ANAS S.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:*

1. Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Ipomagi S.r.l, in persona del legale rappresentante pt., a vedersi riconosciuta e corrisposta, a titolo di corrispettivo per il contratto d'appalto, ed anche in accoglimento della riserva per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la somma di € 87.446,67 oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante pt., al pagamento, in favore dell'attrice, della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori cx D.Lgs 23 1/02 calcolati a decorrere dal 13.2.2018 (30° giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 14.1.2018), ed alla rivalutazione monetaria ove per legge dovuta.

2. Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della Ipomagi S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuti e corrisposti gli interessi legali e moratori da ritardato pagamento maturati ex D.Lgs 231/02 sulla parte del credito che è stata pagata da ANAS in data 3.5.2019, con conseguente condanna a carico di ANAS a corrispondere in favore di Ipomagi S.r.l. la somma di € 8.645,61, oltre ulteriori interessi.

3. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della Ipomagi S.r.l, in persona del legale rappresentante p. t., a vedersi riconosciuti e corrisposti gli importi indicati ai precedenti capi 1 e 2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 c.c., con conseguente condanna di ANAS S.p.A. al pagamento della relativa somma che dovesse essere riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs 231/02, IVA se dovuta nella misura di legge.

4. In via gradatamente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della Ipomagi S.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuti e corrisposti gli importi indicati ai precedenti capi 1 e 2 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2041 c.c., con conseguente condanna di ANAS S.p.A. al pagamento della relativa somma che dovesse essere riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e moratori ex D.Lgs 231/02, IVA se dovuta nella misura di legge.

5. Condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di lite, nonché alla refusione del contributo unificato".

A fondamento della domanda, la difesa di parte attrice, richiamando la documentazione allegata all'atto di citazione, ha rappresentato i

seguenti fatti:

1. Con contratto del 12.07.2017 n. 363981, ANAS - area compartimentale Toscana - affidava alla Ipomagi S.r.l. l'appalto per la manutenzione ordinaria delle opere in verde lungo le arterie del Centro Manutentorio C a fronte di un corrispettivo di € 163.998,08 al netto di IVA (doc. 1).

2. In particolare, l'art. 4 del contratto prevedeva che l'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'IVA, era pari a € 163.998,08 (a corpo,), comprensivo di € 8.000,00 per oneri della sicurezza. Inoltre, con riguardo ai termini di pagamento, l'art. 5 dcl contratto precisava che i pagamenti sarebbero stati disposti in unica soluzione, a ultimazione dei servizi, entro 30 gg. dalla ricezione da parte di ANAS S.p.a. della fattura elettronica.

3. In data 19.07.2017 veniva sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi, nel quale l'impresa prendeva atto che il tempo utile per il compimento degli stessi veniva stabilito in giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data del verbale e, dunque, entro il 14.01.2018 (doc.3).

4. Da quel momento, la Ipomagi ha preso in consegna l'appalto ed ha eseguito regolarmente tutte le prestazioni contrattualmente previste, completandole nel rispetto del termine previsto.

5. Nessun inadempimento è mai stato contestato in corso di esecuzione all'impresa secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

6. Di contro, per tutta la durata dell'appalto, si è registrata una assenza

di direzione, coordinamento e presenza degli organi della committenza, nonché una notevole difficoltà di comunicare con essi anche solo per ricevere le indicazioni operative relative all'esecuzione della commessa.

7. In particolare:

a. in data 13.9.2017 la Ipomagi inviava una nota pec con la quale comunicava il subentro di Valerio Sebastianelli quale amministratore unico e direttore tecnico della Società appaltatrice, e richiedeva una *call* in merito al verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi del 19.07.2017 (doc.4);

b. la richiesta veniva reiterata il successivo 18.9.2017 (doc.5);

c. il 21.9.2017 veniva inviata un'ulteriore pec all'indirizzo del Direttore dei Lavori per concordare un appuntamento presso la sede operativa al fine di definire le questioni sospese (doc. 6);

d. poiché tutte le pec su indicate erano rimaste prive di riscontro, il 25.9.2017 la Ipomagi inviava nota pec direttamente all'area compartimentale Anas Toscana significando che: "*a seguito di intervenuta sostituzione dell'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società scrivente come dettagliato negli allegati; a seguito di PEC e mail dirette personalmente al Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Sandroni rimaste disattese, nonché diverse telefonate dirette al cellulare e al numero diretto dell'ufficio senza risposta, lo scrivente nuovo legale rappresentante con la presente, volendo dar corso ai lavori in oggetto, chiede un incontro per avere direttive di precisazione in merito al sereno svolgimento degli stessi* [...]" (doc.7);

e. in data 6.10.2017 la Ipomagi inviava una comunicazione di prosecuzione appalto ad Anas mediante la quale rappresentava che il Sig. Sebastianelli sarebbe stato presente il successivo 9.10.2017 al fine di coordinare, organizzare e gestire la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto del programmato sviluppo della commessa. Specificava, inoltre, che la suddetta comunicazione avveniva al fine di mettere nelle condizioni l'Ente Appaltante di provvedere a tutte le attività e le verifiche di propria competenza (doc.8);

f. la medesima comunicazione, atteso il mancato riscontro, veniva reiterata il 17.10.2017 segnalando la presenza del Sig. Sebastianelli nelle zone interessate dall'esecuzione dei servizi oggetto di contratto di appalto il successivo 18.10.2017 (doc.9);

g. solo in data 24.10.2017 il Direttore dell'esecuzione del Contratto e il Rup riscontravano le note dell'impresa lamentando che i servizi non sarebbero stati ancora intrapresi (doc. 10);

h. in riscontro alla suddetta nota, la Ipomagi inviava pec del 27.10.2017 mediante la quale rappresentava che: "*a seguito del più volte comunicato avvicendamento degli organi apicali della Società, l'impresa Ipomagi S.r.l., attraverso il nuovo amministratore e direttore tecnico, Valerio Sebastianelli, ha provveduto a coordinare, organizzare e gestire la prosecuzione dell'attività di impresa nel pieno rispetto del programmato sviluppo della commessa. In particolare, si evidenzia che l'Impresa ha già provveduto a realizzare - a regola d'arte e nel pieno rispetto dei livelli prestazionali indicati nel CSA - tutte le seguenti prestazioni. NUCLEO D: S.S. 12 "RADD. ABETONE*

BRENNERO" (dal km 0+000 al km 9+100); SS. 12 "ABETONE BRENNERO" (dal km 3+219 al km 27+000). NUCLEO B: SS.1 "AURELIA" (dal km 319+565 al km 388+945). Di contro, nessun tipo di inadempimento era stato mai in precedenza contestato dalla committenza, e neppure alcuna anomalia e/o disallineamento dal livello di servizio richiesto. Peraltro, a termini di C.S.A. - Norme tecniche (art. 1), anomalie e disallineamenti dal livello minimo standard richiesto, ove rilevati, avrebbero dovuto essere riscontrati nei confronti dell'Impresa appaltatrice con apposito Ordine di Servizio, onde mettere la stessa in condizione, nelle 48 ore successive, di intervenire con immediatezza. Solo infruttuosamente decorso tale termine, e previa ulteriore verifica, potrebbero essere considerati conferma di disallineamenti precedentemente contestati. Nel caso di specie, nessun tipo di con testazione è mai stata rivolta all'Impresa nel corso del periodo antecedente ai 9/10/2017 e, pertanto, non si sono realizzate le condizioni espressamente previste dal C. S.A. per ritenere che l'Impresa abbia operato in modo difforme dai livelli prestazionali prestabiliti".

Con la medesima nota, la Ipomagi, respingendo tutti gli addebiti mossi, rilevava l'assenza di collaborazione nell'esecuzione del contratto da parte dei soggetti deputati ai sensi di legge ad adoperare controlli di natura tecnica, contabile e amministrativa connessi all'esecuzione dell'appalto, e ad impartire le necessarie indicazioni operative, i quali sono stati più volte sollecitati dalla stessa Impresa a provvedere a tutte le attività e verifiche di propria competenza. Infine, la Ipomagi

evidenziava la corretta esecuzione dei servizi nei termini previsti nonché nel rispetto degli standard qualitativi prefissati, trasmettendo il cronoprogramma aggiornato, come richiesto dalla committenza (doc. 11);

i. con nota del 2.11.2017 la Ipomagi chiedeva un appuntamento congiunto presso la sede compartimentale Toscana in merito all'attività di potatura che poteva essere realizzata solo a seguito di una prescrizione del Direttore dell'esecuzione del Contratto non ancora intervenuta, a cui ANAS questa volta dava riscontro fissando l'appuntamento per il successivo 5.12.2017 (doc.12);

j. con nota del 20.11.2017 la Ipomagi comunicava di aver ultimato le lavorazioni presso la S.S. 67 Bis "Tosco Romagnola" e della S.S. 63 "Valico del Cerreto" e, contestualmente, confermava la propria presenza all'appuntamento del 5.12.2017 (doc.13);

k. nonostante l'urgenza, l'incontro veniva spostato dalla Committente "per impegni successivamente intervenuti" al 14.12.2017 (doc.14);

1. in ragione di quanto sopra, in data 30.11.2017 la Ipornagi inviava una nota pec ad Anas rappresentando che quest'ultima ometteva di fornire le necessarie indicazioni richieste procrastinando i relativi incontri già fissati ponendo l'impresa in condizione di ingiusto impedimento nella realizzazione delle prestazioni affidatele (doc.15);

m. nelle more dell'incontro fissato per il successivo 14.12.2017, la Ipomagi, nel rispetto dei canoni di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, comunicava di aver ultimato le lavorazioni presso S.S. 62 "della Cisa"; S.S. 12 Abetone e Brennero

(dal Krn 3+219 al km 92+450), comprese le lavorazioni di abbattimento, come richiesti dal cantoniere al Km 73+200 lato sinistro e al Km 70+300 lato sinistro, allegando all'uopo uno schema riepilogativo (doc.16);

n. l'attività di potatura, a fronte dell'incontro avvenuto in data 14.12.2017, dunque, veniva correttamente realizzata.

8. Con nota del 19.01.2018 la Ipomagi comunicava l'avvenuta ultimazione di tutte le prestazioni di appalto, nel pieno rispetto del termine di ultimazione contrattuale, e domandava, pertanto, il compimento da parte di ANAS delle attività conseguenti all'ultimata esecuzione dell'appalto (doc. 17).

9. In quel momento, l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 8 del contratto, avrebbe dovuto procedere al rilascio del certificato di ultimazione lavori, alla chiusura della contabilità dell'appalto.

10. L'ANAS non procedeva a quanto di dovere e non riscontrava la richiesta dell'Impresa. La Ipomagi si vedeva costretta a reiterate di procedere alla chiusura contabile della commessa con successive note del 21.02.2018 (doc. 18) e del 30.03.2018 (doc.19).

11. Solo in data 4.5.2018 - dopo molte insistenze e con grave ed ingiustificato ritardo - veniva emesso il Certificato di ultimazione dei servizi, in cui si dava atto che:

a) i servizi erano stati ultimati in data 14.01.2017;

b) che gli stessi erano stati completati nel rispetto dei termini temporali contrattuali (doc. 21).

Il certificato veniva firmato con riserva da parte dell'Appaltatore

confermando quanto già dedotto nella nota del 27.10.2017 (cfr. precedente punto 7, lett. h; doc. 11).

12. Nonostante l'emissione del Certificato di ultimazione dei servizi (intervenuta già con grave ritardo), l'ANAS non procedeva poi all'emissione del SAL Unico finale e al conseguente pagamento del corrispettivo.

13. In data 2 luglio 2018, quindi, la Ipomagi invitava di nuovo l'Ente appaltante a completare le attività conseguenti all'ultimata esecuzione dell'appalto (doc.22).

14. A fronte dell'inerzia della Committenza, con nota del 20.12.2018, a firma del proprio legale, la Ipomagi diffidava ANAS a voler procedere al completamento delle attività conseguenti all'ultimata esecuzione dell'appalto e al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito (doc.23).

15. Atteso che nemmeno la suddetta nota sortiva effetto, la Ipomagi, con nota del 13.03.20 19, sempre per tramite del proprio legale, sollecitava ulteriormente l'Ente appaltante a provvedere alla formale chiusura dell'appalto ed alla conseguente regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto (doc.24).

16. Solamente in data 14.03.2019 - dunque, più di due anni dopo l'ultimazione dell'appalto, avvenuta il 14.01.2017 - Anas invitava la Iponiagi a procedere alla sottoscrizione del SAL Unico (doc.25).

17. Il SAL Unico sottoposto da ANAS in data 26.03.2019 recava una illegittima, infondata ed irragionevole decurtazione del corrispettivo pattuito, detraendo da esso la somma di € 87.446,67 per pretesi

inadempimenti da parte dell'Impresa appaltatrice.

18. In data 26.03 .2019 la Ipomagi firmava con riserva il suddetto SAL unico, contestando la legittimità della decurtazione operata dalla committente e chiedendo l'immediato riaccredito delle somme erroneamente detratte/decurtate, e la conseguente correzione della contabilità (doc.26).

19. In data 3.5.2019 ANAS provvedeva al pagamento della sola somma parzialmente riconosciuta, mediante corresponsione a mezzo bonifico bancario del solo importo di € 88.841,41. Tale pagamento - oltre che parziale - è intervenuto con gravissimo ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge e dal contratto.

20. Da ultimo, con nota del 1.07.2019, la Ipomagi, per tramite del proprio legale, diffidava nuovamente ANAS a provvedere al pagamento dell'importo residuo dovuto a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto richiedendo, altresì, la documentazione contabile che, nonostante le plurime richieste, Anas non le aveva mai fornito (doc.27).

21. La diffida è rimasta priva di qualunque riscontro, costringendo la deducente Ipornagi S.r.l. ad azionare la tutela in sede giudiziaria, per far valere le proprie ragioni.

Alla luce dei fatti come sopra rappresentati, la difesa di parte attrice ha dedotto, in diritto:

– che la propria assistita ha diritto al pagamento integrale del corrispettivo pattuito e, quindi, al versamento della residua somma di somma di € 87.446,67 oltre IVA come per legge, avendo integralmente eseguito i servizi appaltati nel rispetto dei termini

previsti, mentre le contestazioni di ANAS, oltre ad essere infondate, sono state sollevate tardivamente e in violazione delle forme e delle modalità previste dal contratto;

- che la decurtazione sul corrispettivo applicata da ANAS è abnorme ed irragionevole;
- che, nel corso della esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata, la committente ha violato il dovere della cooperazione derivante dall'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto;
- che ANAS ha colpevolmente ritardato l'adozione dei provvedimenti necessari per la chiusura contabile dell'appalto e soltanto in data 14.03.2019, oltre due anni dopo l'ultimazione dei lavori, ha emesso il SAL Unico preordinato al pagamento dei corrispettivo pattuito;
- che, pertanto, la Ipomagi S.r.l, ha diritto a vedersi riconosciuta, a titolo di corrispettivo, l'ulteriore somma di € 87.446,67 oltre IVA ed interessi moratori ex d.lgs 231/02 maturati su tale somma a decorrere dal 13.2.2018 (30° giorno decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 14.1.20 18), ed oltre rivalutazione monetaria ove per legge dovuta, nonché il diritto al riconoscimento degli interessi nella stessa misura per il ritardato pagamento della parte del credito pagata da ANAS spontaneamente, ma in ritardo.

A seguito di rituale notifica dell'atto di citazione, l'ANAS S.p.a. si è

costituita tempestivamente in giudizio e, oltre ad invocare il rigetto della domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna della Ipomagi S.r.l. al pagamento di € 38.881,45 per rimborso delle spese che assume di avere sostenuto in ragione dei ritardi e degli inadempimenti dell'impresa appaltatrice, nonché al rimborso della somma di € 4.690,00 che assume di avere pagato ai soggetti danneggiati a causa della omessa manutenzione del verde da parte della Ipomagi S.r.l. e per sostenere i costi di gestione del relativo contenzioso stragiudiziale.

Al riguardo, la difesa di parte convenuta ha dedotto che l'esecuzione dell'appalto sarebbe stato caratterizzato, fin dall'inizio, da comportamenti dell'impresa illeciti, nonché contrari ad ogni regola di correttezza e buona fede contrattuale.

Infatti, nonostante il verbale per l'avvio della esecuzione dei servizi fosse stato sottoscritto in data 19.07.2017, il direttore tecnico dell'impresa, già in fase di sopralluogo, manifestava l'intenzione di avviare le operazioni di sfalcio dell'erba solo a fine settembre 2017, in evidente contrasto con quanto stabilito dal Capitolato speciale d'Appalto - norme tecniche e dal suddetto verbale.

In particolare, nel periodo tra il 19.07.2017, data di sottoscrizione del verbale per l'avvio dell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, e l'8.11.2017, ovvero per circa la metà del tempo contrattualmente fissato in 180 giorni, l'impresa non ha effettuato alcuna attività di contratto che - avendo ad oggetto lo sfalcio d'erba - avrebbe dovuto esplicarsi, per sua stessa natura, principalmente proprio nel periodo estivo. Ciò ha costretto la committente ad affidare l'esecuzione di tale attività ad altre ditte, per

evitare la riduzione della visibilità per gli utenti della strada e il rischio di possibili incendi.

Inoltre, l'impresa ha omesso di presentare alla Direzione d'esecuzione del contratto il cronoprogramma nel termine previsto, ovvero entro dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione e comunque prima dell'effettivo inizio delle prestazioni, al fine di fornire un programma dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi, così come previsto a pag. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – Norme Tecniche. La trasmissione è avvenuta, infatti, solo in data 27.10.2017 e con riferimento alle sole operazioni di manutenzione del verde per il periodo residuale intercorrente tra il 10.10.2017 ed il 20.12.2017.

Secondo la difesa di parte convenuta, l'asserzione di controparte relativa al fatto che "*nessun adempimento è mai stato contestato in corso di esecuzione*" non trova alcuna corrispondenza nei fatti, atteso che ANAS, in ragione della totale inerzia manifestata da controparte dopo la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi, in data 24.10.2017 ha contestato l'inadempimento contrattuale, diffidando l'impresa ad ottemperare alle residue prestazioni, onde evitare il protrarsi delle conseguenze pregiudizievoli a cui ANAS sarebbe andata inevitabilmente incontro. D'altra parte, stando a quanto chiarito dal Capitolato Speciale d'appalto – Norme Tecniche (v. pag. 6) l'appaltatore è tenuto "*ad intraprendere, anche in forma autonoma, tutte le azioni di controllo, le necessarie valutazioni e gli interventi tecnicamente più adatti*", talché la presunta omissione di formali contestazioni da parte di ANAS non avrebbe comunque comportato la liberazione delle impresa dall'obbligo di garantire i livelli prestazionali previsti per le opere di

verde e di assicurare gli standard qualitativi richiesti.

Nella realtà, nell'ambito di un contratto della durata di 180 giorni, l'appaltatrice è stata completamente inerte nel periodo compreso tra il 19.07.17 - data di sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi - e l'8.10.2017, data effettiva di inizio dell'esecuzione. Dunque, poiché ai sensi dell'art.2.3 del Capitolato speciale - Parte generale, il ritardo rispetto ai termini indicati nel programma cronologico comporta l'applicazione di penali, deve ritenersi che, dalla mancata presentazione del cronoprogramma fino al 21.10.2017, sia conseguito il diritto di ANAS all'applicazione delle penali e che, pertanto, sia legittima la detrazione apportata da ANAS sul compenso finale.

La difesa di parte convenuta ha poi evidenziato che, sull'andamento complessivo dell'appalto ha inciso negativamente il fatto che il Direttore tecnico, nonché rappresentante legale della Ipomagi S.r.l., Dionisio Sebastianelli, abbia posto in essere comportamenti penalmente illeciti che ne hanno determinato, prima l'arresto in flagranza di reato in data 4.08.2017 e, successivamente, la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione, per avere tentato di corrompere il Direttore operativo dell'appalto e Capo nucleo della S.S. 12. Tale circostanza ha determinato una situazione di stallo nella prosecuzione dei lavori e tuttavia l'impresa non ha provveduto a sostituire immediatamente il proprio direttore tecnico e solo in data 6.10.2017 ha comunicato che Valerio Sebastianelli, in qualità di legale rappresentante della società e di direttore tecnico subentrato a Dionisio Sebastianelli, avrebbe presenziato sul cantiere al fine di coordinare, organizzare e gestire la prosecuzione dell'attività.

Quanto ai contestati ritardi nell'emissione dei provvedimenti necessari per la chiusura contabile dell'appalto, la difesa di parte convenuta ha dedotto che gli stessi sarebbero dipesi esclusivamente dalla inerzia dell'impresa: ANAS sarebbe stata infatti impossibilitata a sottoscrivere lo stato finale di avanzamento dei servizi ed a redigere il registro di contabilità, in quanto l'impresa non le avrebbe consegnato le attestazioni comprovanti le attività di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi, facenti parte integrante del contratto. ANAS, pertanto, in data 18.03.19, ha dovuto diffidare l'impresa a trasmettere detta documentazione e in particolare quella riguardante la gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi effettuati e di quelli intercettati su scarpate e banchine, nonché delle biomasse derivanti da tagli e potature. Solo in data 26.03.19 ANAS ha potuto sottoscrivere il suddetto stato d'avanzamento ed allibrare i servizi sul Registro di Contabilità. Conseguentemente, solo in data 02.04.19 è stato possibile emettere il certificato di pagamento in favore dell'impresa, il che comporta l'infondatezza della domanda attrice volta al riconoscimento degli interessi moratori.

La causa è stata istruita con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione il 9.03.2023, con assegnazione dei termini ordinari *ex* art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate. Ed invero, con contratto del 12.07.2017 ANAS ha affidato alla Ipomagi S.r.l. l'esecuzione dei servizi per la manutenzione ordinaria delle opere in verde lungo le arterie del Centro Manutentorio C. Le Norme tecniche richiamate dal contratto prevedevano che le prestazioni, affidate a corpo, dovevano svolgersi per un periodo di 180 giorni e che, entro 10 giorni dall'avvio dei lavori, l'impresa doveva presentare un cronoprogramma dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi. Il Verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi è stato sottoscritto in data 19.07.2017 e, in tale occasione, il Direttore dell'esecuzione del contratto aveva evidenziato che la prestazione riguardava "*tutte quelle attività necessarie per mantenere a livelli di efficienza il patrimonio vegetale dell'ANAS S.p.a. e delle aree destinate a verde, nel rispetto di tutte le Normative Nazionali e Locali, per tutta la durata del servizio*" e nello specifico: sarchiature, potature, sfrondature, trattamenti anticrittogamici ed insetticidi, concimazioni, semine, ripristino con messa a dimora di essenze arboree e arbustive, irrigazioni, diserbo, decespugliamento, pulizia dei piani viabili da materiali ingombranti, ecc. Dal canto suo, l'impresa aveva preso atto, espressamente, che il tempo utile per il compimento del servizio era stabiliti in 180 giorni, decorrenti dalla data del suddetto verbale, e che pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il 14/01.2018.

Dalle allegazioni delle parti, che trovano riscontro nella documentazione prodotta in giudizio, risulta tuttavia che l'impresa ha iniziato i lavori soltanto in data 9.10.2017 e che, soltanto in data

27.10.2017 - a seguito della contestazione ad essa inviata da ANAS in data 24.10.2017 -, ha trasmesso il cronoprogramma dettagliato relativo alla pianificazione degli interventi previsti nel periodo residuale. L'impresa, dunque, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto, è rimasta completamente inattiva per oltre tre mesi, dal 19.07.2017 all'8.10.2017 (pari al 50% circa del tempo che avrebbe dovuto dedicare alle a*ttività necessarie per mantenere a livelli di efficienza il patrimonio vegetale dell'ANAS S.p.a. e delle aree destinate a verde*). Inoltre, con grave violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, soltanto in data 13.09.2017 ha comunicato alla committente la sostituzione del proprio amministratore unico e direttore tecnico dei lavori, benché tale sostituzione - che ha avuto diretta incidenza sui tempi di esecuzione dell'appalto - si fosse resa necessaria fin dal 4.08.2014 a causa dell'arresto in flagranza di reato del precedente amministratore unico e direttore tecnico, al quale era stata contestata la tentata corruzione di un dipendente ANAS (tale circostanza risulta provata dai documenti prodotti dalla convenuta come All. 3 della comparsa di risposta).

Secondo questo giudicante, nel lasso di tempo intercorso tra il 19.07.2017 e l' 8.10.2017 si è definitivamente consumato un grave inadempimento della impresa, che non può ritenersi sanato dalle prestazioni da questa rese successivamente, ancorché prima della scadenza del termine finale previsto dal contratto (14.01.2018), poiché l'interesse della stazione appaltante era evidentemente quello di assicurare - soprattutto nel corso della stagione estiva, quando lo

sviluppo delle specie arboree e la diffusione delle erbe infestanti sono particolarmente intense – la piena visibilità della sede stradale, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione dei veicoli, e la efficace prevenzione del pericolo di incendi spontanei che possono determinarsi nei mesi più caldi dell'anno.

D'altra parte, alcuna contestazione doveva essere sollevata dalla stazione appaltante a termini di contratto (Capitolato Speciale di Appalto, Parte general e Norme tecniche), poiché il ritardo nell'inizio dei servizi appaltati e la mancata trasmissione del cronoprogramma da parte dell'impresa era tra le parti assolutamente pacifico e non richiedeva ispezioni o accertamenti da compiersi in contraddittorio. D'altra parte, nel Certificato di ultimazione dei servizi del 4.05.2018, il Direttore dell'Esecuzione del contratto, pur dando atto che i servizi erano stati completati nel tempo previsto, ha richiamato la nota del 24.10.2017 con la quale ANAS aveva dato atto della data di inizio dei lavori (9.10.2017).

Pertanto, tenuto conto della porzione del contratto rimasta inadempiuta, risulta giustificata - anche nella misura - la riduzione del compenso applicata dalla committente, la quale non può essere commisurata ai giorni di ritardo nella esecuzione della prestazione, ma deve essere invece commisurata al parziale, ma definitivo inadempimento di una parte di essa.

D'altra parte, la ritardata emissione del SAL Unico finale e il ritardato pagamento delle somme riconosciute a titolo di compenso non devono imputarsi all'ANAS ma, stante il mancato superamento

dell'eccezione al riguardo svolta dalla convenuta con la comparsa di costituzione, vanno invece attribuiti al ritardo dell'impresa nella trasmissione alla committente delle attestazioni comprovanti le attività di gestione dei rifiuti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano dunque infondate sia la domanda volta al pagamento del residuo compenso, sia quella volta al riconoscimento di interessi moratori per ritardato pagamento delle somme corrisposte.

Al contrario, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta risulta fondata e meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che, a causa dell'inadempimento della Ipomagi S.r.l. e delle conseguenze dannose che sarebbero potute derivarne per la conservazione del patrimonio vegetale, la tutela della sicurezza della circolazione stradale e la prevenzione degli incendi, la committente abbia dovuto affidare ad altre ditte (Esse.ci S.r.l., I.B.F. S.r.l., Nuovo centro edile S.r.l., Bigalli Libero S.n.c. e Sandretti Strade S.r.l.) l'esecuzione immediata delle attività originariamente affidate all'attrice, sostenendo una spesa documentata di complessivi € 38.881,45, della quale ha chiesto legittimamente il rimborso.

Inoltre, alla convenuta deve riconoscersi il diritto al rimborso della spesa di complessivi € 4.690,00 che ha dimostrato di avere sostenuto, a causa dell'inadempimento della società attrice, per risarcire i danni subiti da alcuni utenti per la presenza di rami che invadevano la sede stradale e la gestione stragiudiziale del relativo contenzioso.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore della convenuta come in dispositivo in base ai parametri massimi previsti dal d.m. 147/2022 per i compensi di avvocato nei giudizi di cognizione di competenza del tribunale di elevata complessità e di valore compreso nello scaglione di riferimento (fino ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte dalla Ipomagi S.r.l. nei confronti di ANAS S.p.a.;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna la Ipomagi S.r.l. a pagare ad ANAS S.p.a. la somma di complessivi € 43.571,45 oltre interessi legali correnti dalla costituzione in giudizio fino al soddisfo;
- infine, condanna la Ipomagi S.r.l. a rifondere ad ANAS S.p.a. le spese del giudizio che liquida in complessivi € 21.155,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Roma, 11.06.2023

Il Giudice

dott. Adolfo Ceccarini